



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1279 DEL 31/10/2018

Settore LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: TRIBUNALE DI VICENZA. R.G. 6388/2017. LA VENETA SRL/PROVINCIA DI VICENZA – NOMINA DEL CONSULENTE DI PARTE
CIG: Z9625859B0

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- è pendente avanti il Tribunale di Vicenza la causa R.G. 6388/2017 (Dott.ssa Caparello), promossa da La Veneta Srl nei confronti della Provincia di Vicenza, nella quale l'attrice chiede il pagamento dell'importo di Euro 1.454.174,21 per le riserve formulate in relazione al contratto di appalto per i lavori di ampliamento ed accorpamento dell'Istituto Remondini di Bassano del Grappa;
- la Provincia di Vicenza è regolarmente costituita nella predetta causa con il patrocinio degli Avvocati interni addetti all'Avvocatura Provinciale;
- in sede di ordinanza istruttoria del 10/07/2018 il Giudice ha ritenuto necessario procedere a consulenza tecnica d'ufficio formulando il relativo quesito;
- il Giudice, a seguito di revoca del precedente CTU, ha nominato quale consulente tecnico d'ufficio l'ing. Giuseppe Faccini e fissato per il conferimento dell'incarico l'udienza del 13/11/2018;

Considerato che:

- è indispensabile, per lo svolgimento delle attività difensive della Provincia, potersi avvalere della consulenza di un perito di parte, vista l'importanza che la CTU assume ai fini della decisione della causa; nel caso in questione, deve essere nominato un tecnico ingegnere, con specifica competenza ed esperienza in materia di lavori pubblici ed edilizia scolastica in particolare, come è emerso anche nel corso del processo;
- trattasi di causa estremamente complessa per la natura tecnica dell'oggetto dell'appalto e per l'enorme mole di documentazione da esaminare, oltre che per l'ingente importo di cui controparte chiede il pagamento;
- per la nomina del CTP nel caso di specie non è possibile ricorrere a professionalità interne alla struttura organizzativa dell'Ente, in quanto i tecnici dipendenti della Provincia di Vicenza, rimasti in numero esiguo a seguito delle note vicende che hanno interessato le Province negli ultimi anni, sono

impegnati nello svolgimento delle attività rientranti nei compiti istituzionali e non possono far fronte all'impegno che un incarico del genere richiede; si rende quindi necessario nominare una figura esterna, per il considerevole e complesso lavoro tecnico da espletarsi, di concerto con i legali incaricati, attraverso un intenso e specialistico studio della documentazione e delle questioni sollevate;

- proprio la natura dell'incarico da conferire ha indotto a interpellare l'ing. Walter Andreozzi, ex dipendente della Provincia di Vicenza, che ha seguito inizialmente i lavori per cui è causa svolgendo il ruolo di Rup;

- la conoscenza non soltanto della materia dei lavori pubblici e della edilizia scolastica, ma anche dello specifico appalto per il quale il Giudice ha disposto CTU, rende l'ing. Andreozzi la figura più adatta a svolgere l'attività di CTP, in quanto in parte già edotto dei fatti e dei documenti per cui è causa;

- più in generale, l'ing. Andreozzi ha una specifica esperienza e competenza nella materia oggetto di causa avendo maturato una esperienza specialistica al riguardo, come da curriculum presente agli atti;

- l'ing. Walter Andreozzi ha manifestato la sua disponibilità a svolgere il suddetto incarico di CTP con nota a prot. n. 67754 del 15/10/2018 formulando un preventivo di spesa per un importo complessivo ed onnicomprensivo di Euro 4.820,00 (oneri di legge inclusi, al lordo della R.A);

- sentito il Settore Avvocatura, che conferma la necessità e opportunità di nominare l'ing. Walter Andreozzi quale "consulente tecnico di parte" nella causa in corso, per le ragioni tutte sopra evidenziate;

- le condizioni economiche sopra esposte sono congrue in relazione all'attività da svolgere;

Visto:

- il Parere 20/06/2008 n. 35 della Corte dei Conti Sezione di controllo per il Veneto e il Parere 14/01/2009 n. 7 della medesima Sezione di controllo per il Veneto, che hanno considerato che la fattispecie della nomina di un consulente di parte in giudizio sia assimilabile alla rappresentanza e patrocinio giudiziale, essendo anch'essa sussumibile, comunque per la sua destinazione alla sede processuale, nella categoria 21 "servizi legali" contemplata nell'all. II B del D.Lgs 163/2006 (recante l'elencazione dei contratti d'appalto dei servizi esclusi ex art. 20) in relazione alla quale precedenti delibere della Sezione delle autonomie hanno escluso l'applicazione delle disposizioni regolamentari degli enti locali sugli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;

Ritenuto pertanto che:

- il consulente tecnico di parte svolge un ruolo di assistenza tecnica, in ambito processuale, paragonabile all'assistenza dell'avvocato, operando in tal senso non in nome della parte, ma in nome proprio anche se a favore della parte: il CTP assiste alle operazioni del consulente del Giudice (c.d. contraddittorio tecnico) e le spese di tale consulenza tecnica della parte vittoriosa sono ripetibili, rientrando tra quelle al cui rimborso il soccombente deve essere condannato;

- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, il riferimento normativo deve ritenersi l'art. 17 dello stesso codice, che individua i servizi legali tra gli appalti e le concessioni di servizi esclusi dall'applicazione del codice;

- in ogni caso, per l'esiguità dell'importo, è possibile avvalersi della procedura di cui all'art. 36 co. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto infine che:

- la presente fattispecie è esclusa dal divieto di cui all'art. 5 co. 9 del D.L. 95/2012, norma avente la ratio di evitare che lo strumento dell'incarico consenta l'aggrimento dell'istituto della quiescenza

per attribuire a soggetti cessati dal servizio rilevanti responsabilità nelle amministrazioni pubbliche; tale norma, di stretta interpretazione, contiene un elenco tassativo delle ipotesi in cui non è consentito alle P.A. attribuire incarichi di studio e consulenza a dipendenti collocati in quiescenza; come chiarito nelle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6/2014 e n. 4/2015, gli incarichi vietati sono soltanto quelli espressamente contemplati, tra cui non rientra il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale, non aventi carattere di studio o consulenza; come sopra già esposto, la consulenza tecnica di parte è assimilabile alla rappresentanza processuale e al patrocinio in giudizio, non essendo riconducibile alla nozione di incarico di studio e consulenza citate nella predetta normativa;

Ritenuto di impegnare la relativa spesa di Euro 4.820,00 comprensiva di oneri fiscali (ritenuta d'acconto) quale onorario di spettanza al suddetto professionista per l'incarico di cui sopra;

Dato atto che la nomina del consulente tecnico di parte non comporta ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto sopra indicato, né altra diminuzione delle entrate per l'Ente, tuttavia potrebbe comportare riflessi anche solo indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio connessi all'alea del giudizio;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. di individuare l'ing. Walter Andreozzi, residente a Bassano del Grappa, in via M. Buonarroti n. 2, c.f. NDRWTR52R01H556R, a svolgere il ruolo di "consulente tecnico di parte" nella causa R.G. 6388/2017, pendente avanti al Tribunale di Vicenza, per le motivazioni sopra riportate, e di autorizzarne quindi la nomina quale CTP nel relativo giudizio in corso;
2. di impegnare la somma di € 4.820,00 (oneri di legge inclusi) alla missione 01 Servizi Istituzionali, Programma 11 Affari Legali, articolo 602 Incarichi di consulenza del bilancio 2018 **imputandola come da cronoprogramma sotto riportato**;
3. di approvare il disciplinare di incarico, che regolerà il rapporto con il professionista, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
4. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Anno di imputazione dell'impegno		Anno di pagamento delle somme	
1° - 2018 -	€ 4.820,00	1° - 2018 -	€ 4.820,00
Totale	€ 4.820,00	Totale	€ 4.820,00

5. di comunicare il presente provvedimento al Settore Avvocatura per consentire la nomina del consulente di parte nella causa pendente sopra indicata;
6. di dare atto che la nomina del consulente tecnico di parte non comporta ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto sopra indicato, né altra diminuzione delle entrate per l'Ente, tuttavia potrebbe comportare riflessi anche solo indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio connessi all'alea del giudizio (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12);
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 30/10/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: arch. Andrea Turetta



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1279 DEL 31/10/2018

Settore LAVORI PUBBLICI
Proposta N° 1445 / 2018

OGGETTO: TRIBUNALE DI VICENZA. R.G. 6388/2017. LA VENETA SRL/PROVINCIA DI VICENZA – NOMINA DEL CONSULENTE DI PARTE CIG:

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 06/11/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 1279 del 31/10/2018

Settore LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 1445 / 2018

**OGGETTO: TRIBUNALE DI VICENZA. R.G. 6388/2017. LA VENETA SRL/PROVINCIA DI VICENZA – NOMINA DEL CONSULENTE DI PARTE
CIG:**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 953 del 2018

Vicenza, 06/11/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELL'UFFICIO DI CONSULENTE TECNICO DI
PARTE (CTP)

Committente

Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1, Vicenza.

Consulente Tecnico di Parte

dr. ing. Walter Andreozzi, via Buonarroti, 2, Bassano del Grappa;

c.f. NDRWTR52R01H556R, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Vicenza al n° 1.027.

Oggetto dell'incarico

Il Committente conferisce l'ufficio di consulenza tecnica di parte (CTP) nel procedimento civile presso il Tribunale di Vicenza di cui al n. R.G. 6388/2017, tra la ditta "La Veneta S.r.l." e la Provincia di Vicenza. Valore della controversia dichiarato dalla parte attrice € 1.361.033,90, così articolato (cifre arrotondate):

- 530.000 € per divergenze contabili;
- 114.000 € per divergenze su serramenti di facciata;
- 151.500 € per divergenze su determinazione corrispettivi di NN. PP.;
- 557.000 € per danni da rallentamenti di cantiere;
- 8.500 € per rifiuto di applicazione di penale.

Totale 1.361.000 €

Descrizione dell'ufficio di CTP

L'ufficio di CTP viene svolto nella causa R.G. 6388/2017 pendente avanti al Tribunale di Vicenza ed è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'attività relativa comprende, a titolo esemplificativo, lo studio degli atti relativi al contenzioso, i conferimenti presso gli Uffici della Provincia (propedeutici agli incontri con il CTU), gli incontri con il tecnico progettista e direttore dei lavori, la partecipazione alle operazioni peritali secondo tempi e modalità stabiliti dal CTU del Giudice, la redazione della consulenza tecnica di parte (quando richiesta), l'eventuale partecipazione alle udienze (se necessario), lo studio della relazione del CTU e delle relazioni della controparte, la collaborazione con i preposti Uffici della Provincia per la formulazione delle osservazioni alla relazione del C.T.U..

Il Committente si impegna a fornire la documentazione completa e quant'altro necessario per consentire di espletare adeguatamente la sua consulenza tecnica di parte.

Determinazione del compenso e Modalità di pagamento

L'importo previsto per l'attività oggetto dell'ufficio di CTP è determinato in Euro 4.820,00 oneri inclusi e onnicomprensivi. Il pagamento avverrà in unica soluzione, alla consegna delle osservazioni alla relazione finale del CTU, con rimessa diretta su c. c. bancario che sarà comunicato, entro 30 giorni dall'emissione di nota analitica pro forma. Non saranno applicati né IVA né oneri previdenziali trattandosi di prestazione di lavoro occasionale con valore entro il limite di legge (5.000 € al netto di ritenuta fiscale). Sul compenso sarà effettuata la dovuta detrazione fiscale.

Sospensione dell'incarico e rinuncia

La sospensione dell'incarico conferito per qualsiasi fatto proprio del Committente obbliga comunque lo stesso a corrispondere il compenso per il lavoro svolto. Il tecnico incaricato potrà rinunciare all'incarico per giustificato motivo o per giusta causa, col solo diritto al compenso per il lavoro svolto, escluso ogni ulteriore reciproco onere.

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto il.....

per la Provincia di Vicenza (Committente)

Il Consulente Tecnico di Parte
dr. ing. Walter Andreozzi

.....
.....